



ALMA

La Scuola Internazionale
di Cucina Italiana

Tra budget & decreti: i tratti economici della Ripartenza

Alessandro Fadda

Dottore Commercialista

cmr@scuolacucina.it

Agenda

- Sostegno alla liquidità
- Novità temporanee di diritto societario
- Proroga scadenze
- IRAP – IMU – TOSAP – COSAP
- Contributi a fondo perduto
- Crediti di Imposta

Moratoria di finanziamenti e mutui DL 18/2020 Decreto Cura Italia - art. 56

- Le imprese in bonis, **presentando comunicazione** alle banche / intermediari finanziari:
1. Le aperture di credito accordate sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
 2. proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
 3. sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Sostegno alla liquidità delle imprese

DL 23/2020 Decreto liquidità – art. 1/3/13

- ✓ Aziende con meno di 500 dipendenti
- ✓ Attività danneggiata dall'emergenza Covid-19

Non sono ammesse le imprese considerate non affidabili dal sistema bancario

I prestiti erogati dai normali canali finanziari,
Lo Stato offre la garanzia a titolo gratuito (sarà l'istituto di credito a trasmettere la domanda di garanzia statale). L'istruttoria è alleggerita poiché non si effettua la valutazione andamentale

Condizioni di finanziamento in base alla libera contrattazione, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo fino a 25.000 € (Rendistato + 0,2%, ovvero tra 1,2% e 2% circa)

Limiti di finanziamento

- ✓ Importo massimo garantito pari a 5 mln €
- ✓ Durata fino a 6 anni
- ✓ L'importo non può superare i seguenti limiti:
 - il 200% della spesa salariale 2019
 - il 25% dei ricavi 2019
 - Il fabbisogno per costi del capitale e di investimento dei successivi 12 mesi (18 per le PMI)

Copertura del fondo garanzia per le PMI			
90% Stato+10% Confidi Privati			
100%	100%	90% diretta e 100% riassicurazione	80%
finanziamento prevede preammortamento di almeno 24 mesi durata massima di 72 mesi importo non superiore al 25% ricavi e comunque non superiore a 25.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sel'azienda non supera i 3,2 mln € di ricavi ▪ Sel'importo del finanziamento non supera il 25% dei ricavi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In tutti gli altri casi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per le operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

esempio di Piano di Ammortamento

- 25.000 Euro a 72 mesi con 24 mesi di preammortamento, TAEG 1,38%
- Importo totale dovuto: 26.394,67 (quota capitale + interessi)
- Costo totale del credito: 1.394,67

Nr.	Data	Importo	Spese	Nr.	Data	Importo	Spese
001	E 04/05/2020	25.000,00	0,00	002	R 31/05/2020	23,01	2,50
003	R 30/06/2020	24,66	2,50	004	R 31/07/2020	25,48	2,50
005	R 31/08/2020	25,48	2,50	006	R 30/09/2020	24,66	2,50
007	R 31/10/2020	25,48	2,50	008	R 30/11/2020	24,66	2,50
009	R 31/12/2020	25,48	2,50	010	R 31/01/2021	25,48	2,50
011	R 28/02/2021	23,01	2,50	012	R 31/03/2021	25,48	2,50
013	R 30/04/2021	24,66	2,50	014	R 31/05/2021	25,48	2,50
015	R 30/06/2021	24,66	2,50	016	R 31/07/2021	25,48	2,50
017	R 31/08/2021	25,48	2,50	018	R 30/09/2021	24,66	2,50
019	R 31/10/2021	25,48	2,50	020	R 30/11/2021	24,66	2,50
021	R 31/12/2021	25,48	2,50	022	R 31/01/2022	25,48	2,50
023	R 28/02/2022	23,01	2,50	024	R 31/03/2022	25,48	2,50
025	R 30/04/2022	24,66	2,50	026	R 31/05/2022	533,69	2,50
027	R 30/06/2022	533,69	2,50	028	R 31/07/2022	533,69	2,50
029	R 31/08/2022	533,69	2,50	030	R 30/09/2022	533,69	2,50
031	R 31/10/2022	533,69	2,50	032	R 30/11/2022	533,69	2,50
033	R 31/12/2022	533,69	2,50	034	R 31/01/2023	533,69	2,50
035	R 28/02/2023	533,69	2,50	036	R 31/03/2023	533,69	2,50
037	R 30/04/2023	533,69	2,50	038	R 31/05/2023	533,69	2,50
039	R 30/06/2023	533,69	2,50	040	R 31/07/2023	533,69	2,50

Sostegno alla liquidità delle imprese DL 23/2020 Decreto liquidità – art. 1/3/13

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, **in data successiva al 31 gennaio 2020**; il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Sostegno alla liquidità delle imprese

DL 23/2020 Decreto liquidità – art. 1/3/13

- Grandi aziende
- PMI, Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo garanzia per le PMI la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19

Non sono ammesse le imprese considerate non affidabili dal sistema bancario

I prestiti verranno erogati mediante i normali canali finanziari, lo Stato si limiterà ad offrire la garanzia a titolo oneroso (sarà l'istituto di credito a trasmettere la domanda di garanzia statale)

Condizioni di finanziamento lasciate alla libera contrattazione

Si intendono ricavi e costi conseguiti sostenuti in Italia o del consolidato se l'impresa fa parte di un gruppo

Limiti del finanziamento

- Preammortamento fino a 2 anni
- Durata fino a 6 anni
- Importo garantito non superiore al massimo tra:
 - 25% dei ricavi 2019
 - 200% dei costi del personale 2019

SACE S.p.A. concede, fino al 31/12/2020, garanzie per finanziamenti alle imprese a patto che siano destinati a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Inoltre l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non distribuire dividendi o riacquistare azioni nel 2020.

Copertura della garanzia		
90%	80%	70%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricavi < 1,5 mln€ ▪ Dipendenti < 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricavi tra 1,5 e 5 mld € Oppure ▪ Dipendenti > 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricavi > 5 mld €
<p>In questo caso la procedura è semplificata</p>		

Costo della garanzia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ per le PMI in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno ▪ per le altre imprese in rapporto all'importo garantito, 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno

Novità temporanee diritto societario

DL 23/2020 Decreto Liquidità art. 6-8

Disposizioni temporanee finanziamenti alle società

I finanziamenti dei soci di srl e di spa (ma solo se per dimensioni o per assetto dei rapporti sociali siano assimilabili alle srl), erogati tra il 9.4.2020 e il 31.12.2020, non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

a prescindere dalla situazione economico-finanziaria delle società, per i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale, il relativo rimborso:

- non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- resta fermo anche se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

Novità temporanee diritto societario

DL 23/2020 Decreto Liquidità art. 6-8

Riduzione del capitale

A decorrere dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro quest'ultima data (ovvero, in particolare, gli esercizi 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 e gli esercizi “solari” 2020), non si applicano:

- gli artt. 2446 co. 2 e 3 e 2482-ter co. 4, 5 e 6 c.c., ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo ma senza incidere sul minimo legale, per le quali è lasciato intatto il solo obbligo di convocare l'assemblea con funzione informativa e nell'ottica della adozione degli “opportuni provvedimenti”; è sospeso l'obbligo di riduzione del capitale sociale ove, entro l'esercizio successivo a quello in cui le perdite si sono manifestate (ovvero, sembrerebbe, il 2021), la situazione non sia rientrata;
- gli artt. 2447 e 2482-bis c.c., ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo con incidenza sul minimo legale (dovrebbe restare fermo, peraltro, l'obbligo di convocare l'assemblea con funzione informativa). Per lo stesso periodo non opera la correlata causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Proroga versamenti sospesi e dei termini DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 126-127 / 144

Proroga al **16 settembre 2020**, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di **quattro rate** mensili a partire dallo stesso 16 settembre, i versamenti già sospesi dal decreto “Liquidità” (articoli [18](#) e [19](#), DI 23/2020), nonché gli adempimenti e i versamenti sospesi dall’[articolo 5](#) del DI 9/2020, anche per i versamenti sospesi dal decreto “Cura Italia” (articoli [61](#) e [62](#), DI 18/2020).



Posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica)

Proroga versamenti da avvisi bonari - ruoli DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 144/154


Rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia da comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, in scadenza tra 8 marzo - 31 maggio 2020

Si potrà versare in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre

Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, anche per le rate di piani di dilazione accordati, in scadenza tra 8 Marzo - 31 Agosto 2020 possono essere pagate entro il 30 settembre 2020

Decadenza dalla rateizzazione con Agenzia Entrate Riscossione con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste) per piani di dilazione in essere all'8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020

Disposizioni in materia di Irap - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 24



Lo sconto fiscale del saldo 2019 è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, abbiano maturato IRAP per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Esenzioni Imu per il settore turistico DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 177

Abolito il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L'esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.



Sostegno imprese di pubblico esercizio DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 181

Azzeramento di **Tosap** e **Cosap** dal 1° maggio fino al **31 ottobre 2020** sull'occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall'emergenza epidemiologica.



Fino a quella stessa data, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in **esenzione di bollo**.

Indennità erogate da Inps - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 84

Aprile

- Sono rfinanziate le indennità di Euro 600,00, esenti da imposizione fiscale, già previste per il mese di marzo 2020 (art. 27 - 28 – 29 – 30 – 38 DL 18/2020 Cura Italia)

600 euro

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio

info

- Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente.

Novità: cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS, non con altre forme pensionistiche.

Indennità erogate da Inps - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 84

Maggio

- Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune categorie e con importi variabili.

1.000 euro

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

600 euro

- Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Contributo a fondo perduto - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 25

SE

- ricavi 2019 fino a 5 milioni di euro
- ammontare di fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019)

CONTRIBUTO

Calcolato sulla differenza di Fatturato ad Aprile 2020 Vs Aprile 2019

- 20% per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000e 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro

CONTRIBUTO
MINIMO

- 1.000 euro, per le persone fisiche
- 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo, esente imposte, è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

Contributo a fondo perduto - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 25

Esempio:

Fatturato esercizio 2019: 900.000 euro

Fatturato aprile 2019: 60.000 euro

Fatturato aprile 2020: 10.000 euro

$$60.000 - 10.000 = 50.000 \quad 50.000 * 15\% = 7.500 \text{ Euro}$$

CONTRIBUTO EROGATO A FONDO PERDUTO



Credito imposta canoni locazione - DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 28

SE

- ricavi 2019 fino a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche)
- locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento

Credito
d'imposta

- credito d'imposta dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) **pagati** pari al:
 - 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività
 - 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo

info

- Credito non cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d'imposta di cui art. 65 DL 18/2020 (Cura Italia)
- Credito 60% del canone di locazione di negozi (C/1), relativo alla mensilità di marzo, pagato, per attività soggette a chiusura come da DCPM 11.03.2020 (diverse da alimentari, tabaccherie, lavanderie)
- Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 120

A CHI?

- Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

Credito d'imposta

- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione
- Efficacia subordinata a provvedimento Agenzia Entrate di prossima emanazione

info

- Credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0" effettuati nel 2020, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
 - nella misura del 6% del costo;
 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Esempi di interventi: rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.


Credito imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 125

A CHI?

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per

COSA

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
 - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
- 

info

- Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
- Efficacia subordinata a provvedimento Agenzia Entrate di prossima emanazione.

Cessione dei crediti

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 122



- Credito imposta canoni di locazione
- Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro
- Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione

Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito.

Efficacia subordinata a provvedimento Agenzia Entrate di prossima emanazione.

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio contagio nei luoghi di lavoro

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 95

Inail trasferirà risorse ad Invitalia per l'erogazione di contributi alle imprese iscritte in CCIAA che, successivamente AL 17.03.2020, data di entrata in vigore del DL 18/2020 (Cura Italia), si siano dotate di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
- utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale

Riduzione aliquota Iva beni per contenimento Covid 19

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 124

Dal 19.05.2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri.



Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota IVA del 5%

Credito imposta investimenti pubblicitari DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 186

Solo per il 2020: 50% dell'intero investimento pubblicitario effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.



Anche per chi programma investimenti pubblicitari inferiori a quelli realizzati nel 2019 o per chi nello scorso anno non ne ha proprio effettuati.

Il beneficio spetta, inoltre, anche agli operatori che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2020.

La richiesta potrà essere inoltrata dal 1° al 30 settembre 2020.

Tax credit vacanze

DL 34/2020 Decreto Rilancio – art. 176

Per l'anno 2020 per nuclei familiari con Isee non superiore a 40 mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in **Italia** da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai *bed & breakfast*.

Importo massimo 500 Euro (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona)

L'incentivo utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 dicembre**

il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il beneficio è fruibile, per l'**80%** sotto forma di **sconto sul corrispettivo** praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari) e, per il restante **20%**, sotto forma di **detrazione d'imposta** nella dichiarazione dei redditi del richiedente il servizio.

È prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.



ALMA

La Scuola Internazionale
di Cucina Italiana

Alessandro Fadda

Dottore Commercialista

cmr@scuolacucina.it
